



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 400
del 02 OTT. 2013

OGGETTO: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili.
Approvazione Regolamento. Proposta per il Consiglio Comunale

L'anno duemila Tre Stici' Il giorno due alle ore 10,00
del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti		si'
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	si'	
3) geom. Massimo Iannucci		si'
4) arch. Giuseppe Dimartino		si'
5) arch Campo Stefania	si'	
6) dr. Stefano Martorana	si'	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Buscemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 74542 /Sett. Staff. ^{Sec. gen.} del 30/8/2013

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti l'art. 12 — della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

ALLEGATA PETIZIONE

IL SINDACO

Federico Recalo

L'ASSESSORE ANZIANO

Enzo Monti

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
03 OTT 2013 fino al 18 OTT 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

03 OTT 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Salvatore Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 OTT 2013 al 18 OTT 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 OTT 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

03 OTT 2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme da

Ragusa, II 03 OTT 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO ANZIANO G.S.
(dott.ssa Maria Luisa Scialdone)

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 400 del 02 OTT. 2013



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	I
Staff Segretario Generale	

Prot n. 74542 /Sett. Staff Segr Gen del 30/09/2013

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili.
Approvazione Regolamento. Proposta per il Consiglio Comunale

I sottoscritti Dott. Benedetto Buscema, Segretario Generale e Sig.ra Maria Grazia Iacono, Responsabile del Servizio Elettorale, Anagrafe e Stato Civile, tit. di P.O., propongono alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Preso atto che in data 16.07.2013, con prot. 57821, è stata presentata una petizione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto comunale, con la quale viene richiesto al comune la istituzione del registro delle Unioni Civili e l'approvazione del relativo regolamento;

Considerato che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio, e che si connotano per una convivenza stabile e duratura cosiddetta "unione civile" o "unione di fatto";
- il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'art. 29 sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude il sorgere o l'esistenza di atti o formazioni (previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
- che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Comune di RAGUSA:

- Il comune di Ragusa rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi;
- Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:
 - Il Comune garantisce e tutela i diritti inviolabili della persona, nel rispetto dei valori di libertà, democrazia, solidarietà ed unità nazionale.
 - Il Comune s'impegna alla promozione permanente di iniziative, anche di lotta, per l'affermazione, soprattutto tra le nuove generazioni di una cultura democratica ed antimafiosa.
 - Il Comune, nell'ambito della propria competenza e per il conseguimento del benessere collettivo, organizza i propri servizi per la garanzia di una soddisfacente qualità della vita dei cittadini secondo una scala di priorità e una progettualità che individui, per ogni branca, servizi indispensabili, necessari ed utili.
 - Il Comune promuove ogni utile iniziativa per assicurare pari trattamento ai consociati senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale o sociale.
 - Il Comune privilegia gli interessi delle fasce sociali più deboli (minori, disabili, anziani, categorie a rischio) promuovendo l'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'amministrazione comunale: in modo particolare riconosce al "minore" la più ampia accezione di cittadino capace di esprimere esigenze proprie e prendendo atto della "convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" concorre alla sua salvaguardia e alla piena tutela della sua integrità psicofisica;
 - riconosce agli anziani un ruolo attivo come cittadini e non come semplici destinatari di servizi a carattere assistenziale;
 - riconosce ai disabili pari opportunità nel lavoro e nella vita di tutti i giorni;
 - concorre ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
 - favorisce la prevenzione di ogni forma di devianza e promuove e sostiene iniziative di recupero e reinserimento sociale.
 - Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; valorizza la maternità e la paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Il Comune esprime un impegno prioritario per promuovere i diritti di cittadinanza della famiglia, così costituzionalmente definita, la coesione sociale e la solidarietà fra le famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le associazioni che le rappresentano.
- Considerato che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dall'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilavato anni or sono dalla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando, si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti,

- intrinseche manifestazioni solidaristiche" (art.2 Cost.) (2-Corte Cost.18.11.1986, n.237);
- Che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto per formazione sociale ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge con i connessi diritti e doveri;
 - Considerato altresì che, ancorchè la creazione di un nuovo status personale non può certamente spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, giusta quanto stabilito dal D.Lvo 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'Anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici; in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
 - Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che:

- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonchè forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate sul vincolo affettivo, così come la legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;
- l'istituzione di tali registri non viola operare l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;
- Ritenuta pertanto l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso il Comune, di un registro dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli "affettivi" e/o reciproca solidarietà ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente);

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visti

- gli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Costituzione;
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale;

- la sentenza 15 marzo 2012, n.4184 della Corte di cassazione, I sezione civile;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989;
- il Decreto legislativo 18.8.2000, n.267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;
- gli artt. 1, 2 e 8 dello Statuto del Comune di RAGUSA ;
- Visto l'art 12 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, proporre al Consiglio Comunale di:

- 1) Istituire un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Ragusa;
- 2) dare atto che il sopracitato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile;
- 3) Approvare il seguente "Regolamento comunale per le unioni civili;"

Regolamento Comunale per le unioni civili

Art. 1

Istituzione del registro delle unioni civili

1. È istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di RAGUSA per gli scopi e finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo regolamento.
2. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Con successivo provvedimento della Giunta municipale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'individuazione dell'ufficio competente, all'organizzazione della tenuta del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Art. 2

Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile "il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel comune di Ragusa, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli".
2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di RAGUSA che costituiscano una famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

3. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni dei Settori competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorire l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
4. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per i giovani, genitori ed anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
- 5) Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, assicurando alle coppie unite civilmente le medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
- 6) All'interno del Comune di RAGUSA , chi si iscrive al registro è equiparato al "parente prossimo" del soggetto con cui è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 **Iscrizione nel registro⁴**

1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di RAGUSA , non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e/o per motivi della reciproca assistenza morale e/o materiale.
2. Le iscrizioni nel registro possono avvenire esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalla persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 4 **Rilascio attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

- 1) L'amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "**unione civile basata su vincolo affettivo**" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R. n.223/1989).

- 2) Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art.4 del D.P.R. n. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art.29 della Costituzione.
- 3) L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'amministrazione comunale.
- 4) L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 5 Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di RAGUSA determina la cancellazione dal registro.
2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.
3. In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.
4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decaduta dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
5. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
6. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
7. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

ART. 6

Disposizioni finali

- 1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusiva rilevanza amministrativa ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
- 2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

30.09.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Benedetto Buscetta)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ragusa II,

30.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,

02.10.2013

Il Segretario Generale

dott. Benedetto Buscetta

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

[Signature]